

Imballaggi e rifiuti d'imballaggio

L'Unione europea tenta di armonizzare i provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché il funzionamento del mercato interno.

ATTO

Direttiva [94/62/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio [[Cfr atti modificativi](#)].

SINTESI

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. La direttiva [2004/12/CE](#) (che modifica la direttiva [94/62/CE](#)) stabilisce una serie di criteri per chiarire la definizione del termine «imballaggi». L'allegato I fornisce esempi molto chiari (ossia: non sono considerati imballaggi le bustine da tè mentre sono considerati imballaggi gli involucri che ricoprono le custodie dei CD e le etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto). Tale allegato sostituisce l'allegato I della direttiva [94/62/CE](#).

La direttiva [94/62/CE](#) prevede che gli Stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione dei rifiuti d'imballaggio, che in particolare possono consistere in programmi nazionali, e siano incoraggiati a sviluppare sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero dei rifiuti d'imballaggio per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:

- entro il 30 giugno 2001 sarà recuperata o incenerita, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, una quantità compresa fra il 50 e il 65% in peso di rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008 sarà recuperato o incenerito, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, un minimo del 60% dei rifiuti di imballaggio;
- entro il 30 giugno 2001 sarà riciclata (con un minimo del 15% per ogni materiale di imballaggio) una quantità compresa fra il 25 e il 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclata una quantità compresa fra il 55 e l'80% dei rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008, per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: 60% per il vetro, la carta e il cartone; 50% per i metalli; 22,5% per la plastica e 15% per il legno.

Entro il 31 dicembre 2007 il Consiglio e il Parlamento, su proposta della Commissione, stabiliranno gli obiettivi per il periodo 2009-2014.

Si ritiene che l'incenerimento dei rifiuti negli impianti con recupero di energia contribuisca alla realizzazione di tali obiettivi.

La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo - a causa rispettivamente delle numerose isolette, delle zone rurali e montagnose, e dello scarso consumo di imballaggi - saranno vincolati da tali obiettivi soltanto nel 2011.

La direttiva [94/62/CE](#) definisce i requisiti essenziali applicabili per quanto riguarda la possibilità di riutilizzare e recuperare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Commissione incoraggia l'elaborazione di norme europee sulla base di detti requisiti essenziali. Le disposizioni relative ai documenti che attestano la conformità delle norme nazionali, tuttavia, sono di immediata applicazione.

Per disporre di dati comunitari sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, gli Stati membri devono anche mettere a punto sistemi armonizzati d'informazione (base di dati) che permettano di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla direttiva in questione. Essi organizzano campagne d'informazione destinate al grande pubblico e agli operatori economici.

Alla fine del 2006 la Commissione ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva «Imballaggi» e sulle misure atte a rafforzare la prevenzione e il riutilizzo degli imballaggi.

La direttiva [2005/20/CE](#) accorda una scadenza supplementare ai 10 nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) per raggiungere gli obiettivi della direttiva «Imballaggi» modificata. Tali deroghe sono accordate fino al 31 dicembre 2012.

RIFERIMENTI

Atto	Data di entrata in vigore	Data di trasposizione negli Stati membri	limite di Stati	Gazzetta ufficiale
Direttiva 94/62/CE	31.12.1994	30.6.1996		GU L 365 del 31.12.1994
Atto(i) modificatore(i)	Data di entrata in vigore	Data di trasposizione negli Stati membri	limite di Stati	Gazzetta ufficiale
Direttiva 2004/12/CE	18.02.2004	18.08.2005		GU L 47 del 18.02.2004
Direttiva 2005/20/CE	05.04.2005	09.09.2006		GU L 70 del 16.03.2005